

# Servitium

Quaderni di ricerca spirituale

## DISCERNIMENTO

M. Aletti / G. Costa / P. Croci / C. Danani / A. Dall'Asta  
I. De Sandre / U.G.G. Derungs / L. Duilio / A. Fabris  
G. Goisis / F. Maisto / F. Perego / G. Piana / C. Sala / R. Virgili



# 234

Serie terza - Anno cinquantunesimo - novembre / dicembre 2017

# **Servitium**

Quaderni di ricerca spirituale



## **DISCERNIMENTO**

**234**

Serie terza - Anno cinquantunesimo - novembre / dicembre 2017

*Comitato di redazione:* Maria Cristina Bartolomei, Claudio Belloni, Giovanni Benzoni (coord.), Giancarlo Bruni, Anna Capano Fiocchi, Francesco Castelli, Espedito D'Agostini (primo coord.), Carla Danani, Ursicin G.G. Derungs, Martino Doni, Edoardo Edallo, Carlo Fiocchi, Gianni Gasparini, Francesco Geremia (coord.), Margherita Gneccchi, Fabio Perego, Enrico Peyretti, Giannino Piana, Armido Rizzi, Carlo Sala, Giovanni Trabucco

*Collaboratori:* Stefano Allievi, Italo De Sandre, Silvano Maggiani, Roberto Mancini, Lucio Pinkus, Pierangelo Sequeri, Piero Stefani, Gianni Tognoni

*Redazione:* via Fontanella  
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bg)  
tel. 035 791227 e fax 035 4398011  
*e-mail:* s.egidio@servitium.it  
<http://www.priorato-santegidio.it>  
[www.servitium.it](http://www.servitium.it)

*Amministrazione:* Gruppo Editoriale Viator srl  
Via dei Gracchi, 9  
20146 Milano  
tel. 02 99246138  
*e-mail:* gruppo.editoriale@viator.it

*Direttore responsabile:* Daniele Gallo

*Copertina e impaginazione:* Arianna Zanatta

*I quaderni sono espressione di una ricerca comune della redazione, mentre per i singoli articoli la responsabilità è lasciata agli autori.*

Autorizzazione del Tribunale di Bergamo, n. 47 del 13.11.1986.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2018  
da MEDIAGRAF SPA - NOVENTA PADOVANA (PD)

# Sommario

Carlo Sala - Fabio Perego <i>Il discernimento. Introduzione al quaderno</i>	7
ARTICOLI	
Rosanna Virgili <i>Il comandamento dell'ascolto e il principio del discernimento nella Scrittura</i>	17
Giannino Piana <i>Il discernimento morale</i>	29
Carla Danani <i>Il discernimento contro la discriminazione come via al riconoscimento</i>	35
Italo De Sandre <i>Discernere in società indurite e rumorose</i>	39
NOTE	
Giuseppe Goisis <i>Amicizia e amore usa e getta?</i>	49

Giacomo Costa	
<i>Obbedienza e discernimento in Ignazio di Loyola</i>	57
Andrea Dall'Asta	
<i>Bello e brutto nella cultura dell'occidente</i>	65
Mario Aletti	
<i>Discernimento e psicoanalisi</i>	73
ESPERIENZE	
Paolo Croci	
<i>Ascolto e discernimento nell'esperienza pastorale</i>	81
Attilio Fabris	
<i>L'esperienza del contemplativo</i>	85
Lino Duilio	
<i>Discernere in politica (spunti da un'esperienza)</i>	93
Francesco Maisto	
<i>Discernimento</i>	101
Carlo Sala	
<i>L'esercizio di pensiero come pratica filosofica nella scuola</i>	111
RUBRICA	
Ursicin G.G. Derungs	
<i>Discernere - discernimento. Immagine di copertina</i>	117
INDICI	121

*Questo quaderno 234 di Servitium riprende l'argomento del 119 (settembre-ottobre 1998), «Il discernimento», omettendo l'articolo per differenziarsene. Frutto dello spirito che l'uomo attua secondo coscienza, fede o credenza per farsi uomo secondo giustizia e verità, il discernimento è termine di cui è cresciuto l'uso anche nel mondo e non solo nella chiesa, ma la cui pratica è tanto invocata quanto disattesa. Oggi non siamo posti di fronte all'evidenza del fatto e della problematicità del discernere, ma al castello di procedure che pervade ogni ambito della pratica, dalla produttiva e amministrativa, alla educativa, sanitaria, giudiziaria, militare e, senza eccezione, religiosa. Siamo, come uomini in ricerca della libertà, in difesa e vogliamo laicamente proporvi di riflettere sulla dimensione interiore ed esteriore del discernimento perché possiamo scovare anche oggi, circondati dalla gabbia d'acciaio di una burocrazia informatizzata, le condizioni di possibilità dell'esercizio più prezioso della nostra ragione, del primo e più alto dono che riceviamo dall'amore.*

LA REDAZIONE

## discernimento

di Francesco Maisto \*

Per dirla con le parole di Montesquieu: «La puissance de juger, si terrible parmi les hommes» (*De l'Esprit des lois*, 1748, XI, VI ) e, tuttavia, il giudice è sempre una persona che deve giudicare interpretando e applicando le leggi vigenti. Se poi il giudice ispira la sua vita alla fede cristiana, diventa tutto più complesso oppure tutto più semplice se ha una visione integralista. Forse, se fosse una persona non connotata da aspirazioni di adesione a valori cristiani sarebbe sufficiente che si attenesse al detto di Carlo Emilio Gadda (in *Accoppiamenti giudiziari*, Adelphi, 2011): «La sua salute dogmatica aveva strangolato il dubbio: il dubbio che anche un professore, di quando in quando, possa dire delle scemenze».

Comunque, l'orizzonte del discernimento del giudice non coincide con la scelta tra il bene e il male, tra il lecito e l'illecito, tra il giusto e l'ingiusto, tra ciò che è legale e l'illegale, ma mi sembra che si ponga a un livello più profondo e, paradossalmente, a un livello più profondo della stessa scelta continua della prevalenza dei valori della *Costituzione* (anche a considerarla come il vangelo laico, secondo la visione di Calamandrei) sulle leggi ordinarie. La kantiana “testa oscillante” tra il *quid iuris* e il *quid iustum*, per avvicinarsi al discernimento, deve dunque lambire lo *ius*.

\* Presidente emerito del Tribunale di sorveglianza di Bologna, già magistrato di sorveglianza e sostituto procuratore generale a Milano. Specializzato in criminologia clinica all'Università statale di Milano. Diplomato in Scienze religiose alla Facoltà teologica dell'Italia meridionale. Coordinatore del tavolo su “Sanità penitenziaria e salute mentale” degli Stati generali dell'esecuzione penale.

Il discernimento del giudice è una meta faticosa o uno stile professionale che va oltre l'applicazione della *Costituzione*. È vero che l'art. 101 della *Costituzione* impone la soggezione dei giudici soltanto alla legge. La norma costituzionale, tuttavia, non solo non rievoca il vecchio mito illuministico del primato della legge, di cui il giudice altro non sarebbe che un meccanicistico applicatore (Montesquieu), quanto si incentra nell'avverbio "soltanto", che fa della fedeltà alla legge non un concetto statico, ma dinamico, non uno stato di passività, ma di tensione rafforzata dalla funzione promozionale della persona umana secondo il dettato dell'art. 3 cpv. Cost. Che il giudice sia soggetto soltanto alla legge non significa semplicemente che non vi debbono essere inframmettenze, ostacoli, poteri fra il giudice e la legge, ma significa anche che, proprio perché non debbono esservi tali schermi, l'opera del giudice è per definizione estranea alla logica dell'obbedienza; è fedeltà intrisa di disobbedienza; è rifiuto di burocratismo e di conformazione; è sovranità diffusa, e dunque, necessariamente, fedeltà pluralistica, segnata dalla dialettica e dal confronto; e quindi, fedeltà che è conquista, e non rassegnazione all'unica soluzione possibile.

Sintetizzo in premessa quel poco che ho recepito e che ho portato come bagaglio in quaranta anni di impegno in magistratura, soprattutto attingendo alla cattedra di Carlo Maria Martini. Il discernimento «non è solo la scelta tra due vie, ma ha come sfondo il tema dell'ambiguità dell'esistenza umana» (C.M. Martini, «La testimonianza del discernimento...», in *Giustizia, etica e politica*, Bompiani, Milano 2017), e quindi spinge alla ricerca del "meglio". Faccio anche tesoro della recente rivisitazione del discernimento proposta da Enzo Bianchi (*L'Osservatore Romano*, 1.9.2017):

Innanzitutto, il discernimento è un dono dello Spirito di Dio che si unisce al nostro spirito, e come tale va desiderato e invocato dal cristiano. Certamente la capacità di discernimento, di scelta, è in dotazione a ogni persona venuta al mondo: è il discernimento umano che procede dalla ragione e dall'intelletto. Ma il discernimento spirituale, che non viene da «carne e sangue» (cf. *Giovanni* 1, 13), è un'operazione che ha come protagonista lo Spirito. Certe scelte dettate dal discernimento umanamente possono sembrare follia o essere scandalo, ma alla luce dello Spirito appaiono sapienza e potenza di Dio (cf. *1Corinzi* 1, 22-25).

Essendo queste le basi teologiche e rivelative del discernimento, bisogna capire come esercitarlo concretamente. Nella complessità può emergere innanzitutto, la “semplicità impegnativa” del vedere, ascoltare e pensare. Attenzione e vigilanza sono le prime virtù laiche che permettono al giudice di entrare in un rapporto di conoscenza con la realtà, gli eventi, le persone.

In secondo luogo, il discernimento nasce soprattutto dall’ascolto della coscienza, del profondo del cuore e, quindi, la decisione viene legittimamente tanto dalla ragione quanto dal cuore, che cercano di fare sintesi tra la parola e la legge. Una sintesi che non è giustapposizione, coincidenza. Sicuramente c’è un limite allo “integralismo-cristiano-giudiziario”, come precisa Paul Ricoeur («Il diritto di punire», 1958, in L. Alici, *Il diritto di punire*, Morcelliana, Brescia 2012, p. 36):

mi sentirei di dire che è conforme alla funzione del magistrato di non mettersi nella posizione dello sguardo di Dio e quindi indagare i meandri del cuore, ma, in modo più modesto, di tenersi al di qua, misurando semplicemente la mancanza nei confronti della legge e ignorando la cattiveria della persona, comunque riconoscendogli la sua responsabilità e la sua libertà perché egli possa rispondere dei propri atti.

E si tratta di una distinzione fondamentale quando, al contempo, si sostiene la “parentela fra il sacro e il giuridico”, onde il giuridico risulterebbe sacralizzato e il sacro giuridicizzato fino a dar luogo a una vera e propria “teologia penale”, soprattutto nel cuore stesso della sua offerta di salvezza, dato dalla dottrina della redenzione. Se, però, non leggo male, qui nella giurisdizione già sarebbe il discernimento.

La grande sfida attuale per gli uomini di buona volontà è quella della salvaguardia dei diritti umani e della dignità delle persone, che impone di più al giudice di “esplorare” con discernimento, alla luce della *Costituzione*, gli spazi praticabili per la tutela dei soggetti più deboli, dei sottoprotetti, degli svantaggiati, dando nuovo impulso al ruolo della giurisdizione come attitudine costruttiva dell’uguaglianza. Sembra, invece, che molti giudici siano essenzialmente dei tecnici della motivazione, laddove il discernimento si esercita e si focalizza nella decisione optando per la scelta mi-

gliore. Infatti tante decisioni rivelano errori cognitivi causati da *bias*, preconcetto, pregiudizio, di cui non sempre si è consapevoli, ovvero «errori sistematici quando l'intuizione si lascia suggestionare dagli stereotipi e la riflessione è troppo pigra per correggerla» (D. Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano 2012). Anche i giudici sono sempre esposti a condizionamenti – magari da parte dello stesso modo di pensare – che possono insidiare la capacità di giudicare lucidamente.

L'argomento “ciò che accade di solito” presuppone una pluralità di interrogativi: a chi e quando e dove e quanto spesso accade? Accade, punto. Poi, in qualche modo, si scrive la motivazione della decisione, ma gli argomenti sono scelti *a posteriori* tra quelli funzionali alla decisione presa. Ragione e cuore svaniscono di fronte al clamoroso esito di una ricerca psicologica sulle decisioni di certi giudici israeliani (tanto per riferirsi a cieli solo apparentemente diversi dai nostri), di una magistratura che è analoga a quella nostra di sorveglianza. Le decisioni, seppure relative a casi analoghi, variavano sistematicamente in senso sfavorevole ai giudicati con l'avvicinarsi dell'ora del pranzo. Si suggerisce, allora, un maggiore ricorso a quella meravigliosa fonte di conoscenza e, quindi, di decisione, che è, appunto, la logica. La storia, tuttavia, ha dimostrato che non basta. Si suggerisce ancora una forte coscienza professionale e una onestà intellettuale senza limiti, ma anche queste non bastano perché sono soltanto le basi di partenza irrinunciabili per una decisione il più possibile “giusta”.

Uno dei più recenti *virus* per il discernimento è il “protagonismo improprio” dei magistrati, diverso dal “protagonismo necessitato”. Alessandro Pizzorno, nel 1998, nello scritto *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, segnalava come profonda anomalia e momento di crisi dello stato democratico il fatto che alla magistratura venisse richiesto il “controllo di virtù” sul comportamento dei politici (pp. 62-63). Il “protagonismo” improprio di taluni magistrati, con cedimenti verso il “controllo della virtù”, è la parte negativa della eredità di “Mani pulite”.

L'altro *virus* è il populismo. All'Associazione internazionale di diritto penale, il 23 ottobre 2016, papa Francesco, dopo aver ribadito il primato e la dignità della persona umana, ha stigmatizzato il populismo penale:

In questo contesto, negli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attraverso la pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci venisse raccomandata la medesima medicina. Non si tratta di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente attribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici che richiederebbero l'implementazione di un altro tipo di politica sociale, economica e di inclusione sociale. Non si cercano soltanto capri espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita per tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primitive, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a costruire deliberatamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano in se stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose. I meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero l'espansione delle idee razziste.

Non c'è chi non veda, a questo punto, il chiaro riferimento al “diritto penale del nemico”. Se il populismo penale è male, il populismo giudiziario è pessimo, tanto che si parla di «derive di controllo panpenalistico sulle prassi politiche» (C. Visconti, «*La mafia è dappertutto*» *Falso!*, Laterza, Bari-Roma 2016).

La forte denuncia del populismo giudiziario, tra l'altro, ha caratterizzato la lezione, più che mai attuale, di Luigi Ferrajoli: «L'esibizionismo, la supponenza e il settarismo di taluni magistrati, in particolare Pm e il loro protagonismo nel dibattito pubblico diretto a procurare consenso alle loro inchieste e soprattutto alle loro persone».

Il discernimento ha bisogno di “presidi”, simili alle massime deontologiche elaborate dallo stesso Ferrajoli (in *Una città*, n. 208/2013 dicembre): «Il costume di sobrietà e riservatezza»; «la consapevolezza del carattere sempre relativo e incerto della verità processuale»; «il costume del dubbio, la prudenza nel giudizio, la disponibilità all'ascolto di tutte le diverse e opposte ragioni»; «il rispetto dovuto a tutte le parti in causa, vittime e imputati, pur se mafiosi, terroristi o corrotti».

Il discernimento non si identifica nemmeno col garantismo, essendo esso una necessaria cornice che si identifica con il progetto di un “diritto penale minimo” sintetizzabile, mi sembra, nell'evangelica “legge” del più debole: la parte offesa nel momento del reato, l'imputato in quello del processo e il condannato in quello della pena.

Certamente poi, nella fase attuale, il sistema giudiziario deve essere efficiente ed efficace, ma, purtroppo, nelle esagerazioni di questa impostazione, si registra un uso regressivo delle tecniche che rappresenta l'esatto contrario del discernimento.

Sembra evocare il pensiero di Karl R. Popper (*Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino 2010, p. 107), secondo cui,

le palafitte vengono conficcate dall'alto giù nella palude: ma non in una base naturale o data; e il fatto che desistiamo dai nostri tentativi di conficcare più a fondo le palafitte non significa che abbiamo trovato un terreno solido. Semplicemente, ci fermiamo quando siamo soddisfatti e riteniamo, almeno per il momento, che i sostegni siano abbastanza stabili per sorreggerne la struttura.

Invero, attraverso la messa in scena della ideologia che sta dietro a ogni intervento tecnico, le dimensioni organizzativa e amministrativa divengono preponderanti a tal punto da minare la qualità della giustizia in quanto soltanto l'ansia dell'incertezza può fondare la ricchezza della interrogazione e del dubbio. E della mente restano le sole strategie a portata di mano, e null'altro. Si ritrovano così le rassicuranti procedure, già note, di tutte le istituzioni di controllo: medicalizzazione, psicologizzazione, psichiatrizzazione; insomma, un inutile irrigidimento delle regole. E se lo stile di lavoro resta magari affettivo, tuttavia perde di criticità e le pratiche diventano routinarie. In sostanza, «la capacità di interrogarsi, di dubitare si costituisce come schermo alla interrogazione dell'altro e come corazza protettiva» (L. Carrino, «La dimensione affettiva del lavoro critico», in Aa.Vv., *Fra regola e utopia*, Coop. Edit. Psichiatra Democratica, Roma, pp.147-153 ).

Di questo passo forse non è lontana la parabola dell'“algoritmo-giudice”. Già negli Stati Uniti un algoritmo può decidere chi deve andare in carcere (M. Gaggi, in *Corriere della Sera*, 4.5. 2017). Da tempo la magistratura americana si serve anche degli strumenti dell'intelligenza artificiale per stabilire l'entità della condanna, l'eventuale ricorso alla libertà vigilata e i casi in cui si può scarcerare su cauzione. Ad ammettere che il problema è serio e già urgente è lo stesso presidente della Corte suprema, John Roberts. È comprensibile, visto che il primo caso significativo – una sentenza per

una sparatoria in Wisconsin nella quale il condannato ha ricevuto una lunga pena detentiva perché un *software* chiamato “Compas” ha giudicato alta la possibilità che lui torni a delinquere – ha alimentato un’aspra battaglia giudiziaria. L’imputato, Eric Loomis, ha fatto ricorso sostenendo che non può essere tenuto in carcere sulla base di un meccanismo del quale non solo lui e la sua difesa, ma nemmeno i giudici conoscono il funzionamento. La Corte suprema del Wisconsin gli ha dato torto, ma la questione ora finirà a Washington.

Papa Francesco in *Laudato si’*, nel capitolo su «La tecnologia: creatività e potere», pur riconoscendo che la tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali, ha messo in guardia verso le presunte onnipotenze informatiche o tecnologiche: «Si tende a credere che ogni acquisto di potenza sia semplicemente progresso, accrescimento di sicurezza, di utilità, di pienezza di valori, come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere stesso della tecnologia e dell’economia».

Intanto da noi si implementano il processo telematico e le udienze a distanza che distruggono quella fondamentale relazione, comunque non compromettente l’indipendenza e la terzietà del giudice.

Una discutibile tendenza recente – *soi disant* – finalizzata a favorire il discernimento sembra la formazione psicologica del giudice, sicché si parla di psicologia della decisione (G. Klein, in *The sources of power*, 1999), di probabilità frequentistica, di trappole della similarità, del teorema di Thomas Bayes per la formulazione di giudizi di probabilità; si mette in guardia dalla “sensazione viscerale” (*gut feeling*) per dirla con Gerd Gigerenzer (*Decisioni intuitive*, Cortina, Milano 2008), dalla «istintiva repulsione» (M. Gladwell, “Blink”, Little, B&Company, 2005), ma poi, mi sembra di capire che si concluda precisando come ci siano scelte ponderate, scelte automatiche e intuizioni, e che molto «dipende da come si vedono le cose». In conclusione, però, non credo che si ponga la premessa fondamentale dell’ascolto e della “relazione” con la persona.

Vero è che: «[...] le scienze cognitive e le neuroscienze hanno dimostrato che le emozioni sono componenti ineliminabili e determinanti delle decisioni che possono significativamente influenzare anche soggetti esperti come gli operatori di giustizia [...]» (A. For-

za - G. Menegon - R. Rumiati, *Il giudice emotivo*, Il Mulino, Bologna 2017), ma le “passioni” sono state sempre presenti alla giurisdizione, che ha imparato a governare perfino la paura e le paure agite o della collettività e ha consapevolezza del rischio.

L'opposto del discernimento, infine, è l'automatismo nelle decisioni e gli automatismi e le preclusioni normative. Nel diritto penale sostanziale il culmine della tendenza si è certamente registrato con la l. 5.12.2005, n. 251, che, nei confronti dei recidivi, prevede una serie di ostacoli alla piena esplicazione dei meccanismi di determinazione discrezionale della pena da parte del giudice. Per troppo tempo tale rigorosa costruzione ha retto e tardi sono intervenute due sentenze della Consulta per stabilire l'illegittimità degli automatismi imposti dal legislatore.

Così pure è stato necessario che giudici attenti e sensibili invocassero la Corte costituzionale in materia di misure alternative alla detenzione in carcere (cd. benefici penitenziari), per escludere rigidi automatismi e privilegiare, invece, una valutazione individualizzata del condannato, così da collegare la concessione o non del beneficio a una prognosi ragionevole circa il successo dell'azione rieducativa (tra le molte, Corte cost. 28.5.2010, n. 189 e 4.7.2006, n. 255). Resta il fatto, però, che i numerosi attacchi portati all'art. 4bis della l. 26.7.1975, n. 354 (legge penitenziaria), e alle norme che fondano preclusioni sul catalogo inserito nella disposizione, hanno avuto successo solo occasionale.

Ha scritto, da par suo, Gustavo Zagrebelsky in *Il diritto mite* (Einaudi, Torino 1992):

La fissità, che è un aspetto della certezza, non è dunque più un elemento portante degli attuali sistemi giuridici e al *deficit* di certezza che ne deriva non si – si deve pensare di organizzare questa tendenza alla trasformazione, intrinseca nell'ordinamento, in modo da non renderla distruttiva di altri valori, come l'uguaglianza giuridica, la prevedibilità, l'imparzialità, e il carattere non arbitrario dell'azione amministrativa e giudiziaria [...]. È dubbio che (la certezza, ndr) sia anche desiderabile [...].

Non è vero dunque che la discrezionalità del giudice sia un pericolo per i sacri principi di legalità e di certezza, come pure è stato detto. Credo invece, che la discrezionalità del giudice sia l'unica

possibilità di riconciliazione tra diritto e giustizia; la sola speranza, forse l'ultima, oggi che la tensione tra i due poli dialettici, diritto e giustizia, rischia di spezzarsi, se non si è già spezzata.

Di certo,

la regola del magistrato cristiano, che può essere la regola d'oro di tutto il sistema penitenziario, dovrebbe essere: mai schiacciare, mai umiliare, mai avvilito un colpevole al punto da rendere impossibile la mestizia della penitenza. Ma nessun ordine laico può andare al di là di ciò, perché il passaggio dal pentimento alla conversione, dall'emendare alla penitenza non è opera della magistratura.

Nessuna istituzione, indebitamente chiamata penitenziaria, può ordinarlo, essendo questo passaggio un salto in un ordine altro, che non è più quello della giustizia degli uomini, ma della carità di Cristo (Ricoeur, «Il diritto di punire», cit., p. 57).

# Condizioni di abbonamento 2018

Titoli Quaderni (provvisori)

235	<b>Redimere - Salvare</b>
236	<b>Togliersi la vita</b>
237	<b>Oscurità - Chiarezza</b>
238	<b>Paura</b>
239	<b>Sinodalità - Disprezzo</b>
240	<b>Parola violenta</b>

<b>Servitium Web</b> (senza la versione cartacea)*	euro 30,00
<b>Servitium Cartaceo Italia</b>	euro 45,00
<b>Servitium Cartaceo + Web</b>	euro 55,00
<b>Servitium Amicizia</b>	euro 65,00
<b>Servitium Cartaceo (Europa e Mediterraneo)</b>	euro 60,00 (+ Web + 15,00)
<b>Servitium Cartaceo (Paesi extraeuropei)</b>	euro 70,00 (+ Web + 15,00)

## Abbonamenti cumulativi (validi solo per l'Italia)

Servitium + Confronti 80,00 (invece di 95,00)  
Servitium + Esodo 60,00 (invece di 70,00)  
Servitium + L'incontro 60,00 (invece di 70,00)  
+ 10,00 euro per aggiungere *Servitium Web*

## Modalità di pagamento

- Carta di credito: **Paypal collegandosi al sito [www.servitium.it](http://www.servitium.it)**
- Versamento su c/c postale n. **1023523549**
- Bonifico Bancario: **IT 39 G076 0101 6000 0102 3523 549**

Intestato a: **Associazione Emmaus**  
via Fontanella, 14 - 24039 Sotto il Montre (BG)  
causale: **abbonamento a Servitium**

un quaderno € 10,00, doppio € 15,00;  
i numeri arretrati sono disponibili al prezzo di copertina degli attuali quaderni  
*l'abbonamento si intende sempre da gennaio a dicembre; verranno inviati gli eventuali arretrati*  
**i quaderni non ricevuti vanno richiesti entro 30 giorni dal ricevimento del quaderno successivo;**  
**dopo tale termine il nuovo invio sarà addebitato al destinatario a mezzo contrassegno**

\* indicandoci il tuo indirizzo e-mail ad **[abbonamenti@servitium.it](mailto:abbonamenti@servitium.it)**  
ti invieremo il file in pdf della rivista

**[www.servitium.it](http://www.servitium.it)**

Io dico: camminate secondo lo Spirito  
e non adempirete affatto i desideri della carne.  
Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito  
e lo Spirito ha desideri contrari alla carne;  
sono cose opposte tra di loro;  
in modo che non potete fare quello che vorreste.  
Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.

(*Galati 5, 16-18*)



Euro 10,00 (i.i.)